

## **CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE**

### **Delibera n. 5/12**

**OGGETTO:** recepimento della abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'art. 154 D.Lgs. 152/2006 “Tariffa del servizio idrico integrato”

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 17 aprile 2012 presso la sede della Provincia di Roma

### **PREMESSO**

CHE Il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2011 n.116 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 20 luglio 2011 ha abrogato, a seguito della decisione popolare espressa tramite uno dei referendum dello scorso giugno, il comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 limitatamente alla parte “dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito”;

CHE il Comitato Locale Acqua Pubblica – Cave con lettera raccomandata all'Autorità d'Ambito ATO 2 del 19 settembre 2011 ha chiesto la convocazione della Conferenza dei Sindaci con all'ordine del giorno l'adeguamento della tariffa del S.I.I. all'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;

CHE il Centro per i Diritti del Cittadino con atto del febbraio 2012 ha diffidato l'Autorità d'Ambito ATO 2 ad adottare i provvedimenti necessari nei confronti del Gestore del S.I.I. affinché non venga più riscossa la parte di tariffa che attiene alla remunerazione del capitale nonché a provvedere alla restituzione agli utenti delle somme indebitamente raccolte;

CHE il Consigliere Comunale del Comune di Roma On.le Gemma Azuni nell'assemblea del 13 febbraio 2012 ha presentato una mozione, poi votata all'unanimità dal Consiglio Comunale in cui L'Assemblea Capitolina impegna il Sindaco e l'Assessore competente a:

*“promuovere in sede di Conferenza dei Sindaci dell'Autorità d'Ambito un'immediata revisione straordinaria della tariffa del Servizio Idrico Integrato nell'ATO2, tenendo conto dell'esito referendario che cancella dal comma 1 dell'art.154 del d.lgs. 152/2006 l'esplicito riferimento al criterio dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito nella determinazione della tariffa.”;*

CHE il Ministro dell'Ambiente ha inviato lettera ai Presidenti di Regione prot. 1192 del 24 febbraio 2012 comunica:

*“... desidero segnalare alla tua attenzione l'esigenza di dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 26/2011, in merito all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 154 del D.lgs. 152/06 relativo “all'adeguata remunerazione del capitale investito”, così come stabilito dal DPR 18 luglio 2011 n. 116.*

*Si ritiene infatti che il provvedimento in materia tariffaria debba essere adottato anche nelle more dell'emanazione del DPCM attuativo di cui all'art. 21, comma 19, del DL 6 dicembre 2011, numero 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 numero 214.”;*

CHE la sentenza della Corte Costituzionale 26/2011 è la sentenza con cui la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 154, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006;

CHE la stessa sentenza al punto 5.4 dei “considerato in diritto” afferma che:

*“Infine, la normativa residua, immediatamente applicabile (sentenza n. 32 del 1993), data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare – la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”-”*

CHE l'art. 21, comma 19, del DL 6 dicembre 2011, numero 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 numero 214 richiamato nella lettera del Ministro dell'Ambiente recita:

*“19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto dall'allegato A, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;*

CHE l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nelle premesse della Deliberazione 74/2012/r/idr del 1° marzo 2012 “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” ha riportato quanto segue:

*“nell'ambito della leale collaborazione istituzionale, al fine di pervenire nel più breve tempo possibile ad un quadro regolatorio certo, sia necessario avviare con la massima celerità un procedimento per la predisposizione di una metodologia per la determinazione della tariffa dei servizi idrici e per la connessa regolazione della qualità dei servizi medesimi, in conformità con i principi della normativa comunitaria e nazionale ed in modo da coniugare l'inderogabile esigenza di aumento delle infrastrutture nel settore idrico con il quadro normativo risultante dal DPR n.116/11;”;*

CHE il Presidente della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche in data 12 ottobre 2010 si è così espresso in merito alla questione del referendum abrogativo della remunerazione del capitale:

*“.... la remunerazione del 7% del capitale investito di cui al citato art. 3.3 del metodo non si sostanzia, sic et simpliciter, in un utile secco del gestore, bensì comprende voci di costo, quali gli oneri finanziari e gli interessi passivi, che non rientrando nell'elenco dei costi operativi ammissibili a tariffa previsti dall'art. 3.1 del metodo stesso, trovano la loro copertura in quel 7% e nel recupero di efficienza sui costi operativi della gestione.”;*

CHE ACEA ATO 2 con lettera a firma del Presidente prot. 22656 del 15 luglio 2011 inviata al Presidente della Provincia di Roma, dichiarava che in attesa delle decisioni conseguenti al referendum abrogativo dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 si riservava di sospendere tutti gli investimenti non urgenti;

CHE il Presidente della Provincia di Roma con lettera del mese di ottobre del 2011 ha sollecitato il Ministro all'Ambiente a rendere operativa L'Agenzia Nazionale per la Regolazione e la Vigilanza in materia di acqua (poi soppressa con l'art. 21, comma 19, del DL 6 dicembre 2011, numero 201) e ciò al fine di accelerare la stesura e l'adozione di un nuovo metodo tariffario che tenga conto del risultato referendario;

CHE la STO ha richiesto all'avv. Marcello Cardi un parere sulle decisioni che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO2 deve adottare a seguito del referendum abrogativo dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;

CHE il parere a firma dell'avv. Marcello Cardi è allegato alla presente Delibera;

CHE i contenuti del predetto parere essere così compendati:

- dalle pag. 10 e 11 del parere

*“La stessa sentenza della Corte Costituzionale di ammissione del quesito (sentenza n. 26 del 12 gennaio 2011) conclude ricordando che “la normativa residua, immediatamente applicabile è data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”».*

*Pertanto, la Corte, sia pure nei limiti di delibazione propri della sola ammissibilità del referendum e senza una valutazione di merito della normativa, ha evidenziato comunque come l'abrogazione non introduca automaticamente una nuova tariffa ma renda direttamente applicabile, senza necessità di ulteriori interventi legislativi, l'art. 154 del Codice dell'ambiente ovvero la norma che fissa i criteri per l'esercizio del potere statale di determinazione della tariffa.”;*

- dalla pag. 13 del parere

*“Atteso che l'obbligo di mantenere l'equilibrio economico-finanziario, ai sensi del richiamato art. 149, comma 4, del D.lgs 152/2006, non può venir meno e che la remunerazione del capitale è (anche) un costo, un'immediata applicazione dell'esito referendario al “metodo normalizzato”, in attesa dell'organica e quanto mai necessaria disciplina della materia, consisterebbe nel distinguere, ai fini del riconoscimento in tariffa, tra la quota di utile e quella di costo finanziario presenti nella voce “remunerazione del capitale investito”.”;*

CHE la STO ha affidato un servizio di consulenza tecnica alla ditta Ecoter s.r.l. del prof. Maurizio Di Palma avente come oggetto:

- esame dei bilanci 2010 di ACEA ATO2 s.p.a. e di ACEA s.p.a. finalizzato a determinare gli oneri finanziari e gli interessi passivi connessi agli investimenti effettuati;
- analisi di mercato per conoscere quello che potrebbe essere per ACEA ATO2 s.p.a. il costo per il reperimento di capitali per investimenti;

CHE la relazione della consulenza della Ecoter s.r.l. è allegata alla presente Delibera;

CHE i risultati della predetta consulenza possono essere così compendati (da pag. 35 della relazione):  
*“L'insieme di tali caratteristiche comporta una minore attenzione da parte del sistema del credito nei riguardi del sistema idrico. O meglio l'eventuale erogazione del credito, come già illustrato, viene concessa per mutui di breve-medio periodo (tra i 7 e i 10 anni) e con tassi di interesse (tasso di*

*riferimento + spread) nell'ordine di poco inferiore al 7% al netto di spese e commissioni, che salgono all'8-8,5 comprendendo anche dette spese e commissioni.*

*Si tratta in pratica di un costo superiore a quello previsto quale tasso forfettario onnicomprensivo nel metodo normalizzato adottato a seguito della L. 36/94.*

*Nella valutazione del tasso sopraindicato va infine rilevato che non sono conteggiati gli eventuali costi che il soggetto gestore potrà sostenere per l'apertura di ulteriori linee di credito ed in particolare per la Linea IVA e per la Linea Capitale circolante.”;*

CHE la STO con lettera prot. 94-12 del 3 aprile 2012 al Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas ha richiesto delle indicazioni, in attesa della pubblicazione del nuovo metodo tariffario, sulle modalità di definizione della tariffa con particolare riguardo al costo del capitale investito tenendo conto del risultato referendario;

CHE tenendo conto:

- 1) del parere legale allegato secondo il quale la normativa residua a seguito del risultato referendario immediatamente applicabile non introduce automaticamente una nuova tariffa ma consente, senza necessità di ulteriori interventi legislativi, l'esercizio del potere statale di determinazione della tariffa;
- 2) la non retroattività delle modifiche legislative sui contratti in essere;
- 3) che siamo in attesa di un nuovo atto normativo che recepisca il futuro lavoro della Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e che definisca una nuova metodologia per il calcolo della tariffa che tenga conto del volere popolare espresso dal referendum, dell'esigenza di aumento delle infrastrutture e che sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale;
- 4) che, una volta pubblicata la normativa con il nuovo metodo tariffario, sarà obbligo di procedere ad una revisione tariffaria straordinaria per adeguare la tariffa in essere al nuovo dispositivo legislativo;
- 5) della impossibilità di determinare in maniera univoca i costi finanziari per i nuovi investimenti;

CHE pertanto sembra opportuno che da oggi fino all'applicazione delle future decisioni statali in materia tariffaria di provvedere come segue:

A) di mantenere inalterato, per gli investimenti già deliberati dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 5/08 del 5 dicembre 2008 e con successivi atti 5/09 e 7/10, quanto disposto nel Metodo Normalizzato oggi ancora in essere;

B) di porre, per gli investimenti inseriti in tariffa a seguito di decisioni della Conferenza dei Sindaci successive la data del referendum, il tasso di remunerazione di cui al Metodo Normalizzato oggi ancora in essere pari a 0 (zero);

C) di prendere atto dell'obbligo di una futura revisione straordinaria della tariffa per recepire le attese decisioni statali in merito al riconoscimento dei costi finanziari connessi agli investimenti;

**DELIBERA**

CHE le premesse e gli allegati fanno parte della presente Delibera;

DI mantenere inalterato, per gli investimenti già deliberati dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 5/08 del 5 dicembre 2008 e con successivi atti 5/09 e 7/10, quanto disposto nel Metodo Normalizzato (D.M. 1° agosto 1996);

DI porre, per gli investimenti inseriti in tariffa a seguito di decisioni della Conferenza dei Sindaci successive la data del referendum, il tasso di remunerazione di cui al Metodo Normalizzato (D.M. 1° agosto 1996) pari a 0 (zero);

DI prendere atto dell'obbligo di recepire le future decisioni statali in merito al metodo tariffario.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

o o o

**ALLEGATI:**

- A) Parere sulle decisioni che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO2 deve adottare a seguito del referendum abrogativo dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 – redatto dall'avv. Marcello Cardi in data 21 febbraio 2012;
- B) L'abrogazione referendaria (quesito 2): la componente del costo della remunerazione del capitale da debito – relazione redatta dalla Ecoter s.r.l. - 30 marzo 2012.

o o o

La presente Delibera sarà affissa nell'Albo Pretorio della Provincia di Roma.

**il verbalizzante**

**dott. ing. Alessandro Piotti**

